



Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018 con il quale il prof. avv. Enzo Moavero Milanese è stato nominato Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2018 recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni delegate ai Sottosegretari di Stato

DECRETA

Art. 1

1. Fatte salve le attribuzioni riservate al Ministro per legge e ai sensi dell'articolo 2, quelle spettanti al segretario generale, ai direttori generali, ai funzionari della carriera diplomatica ed ai dirigenti in conformità con le pertinenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, nonché con gli articoli 4, 16, 17 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, le attribuzioni di seguito indicate sono delegate al Sottosegretario on. dott. Manlio Di Stefano, il quale, nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro, lo coadiuva nella trattazione degli atti concernenti:

- a) le questioni attinenti ai Paesi dell'Asia;
- b) le questioni relative alle Nazioni Unite e alle agenzie specializzate, ad eccezione di quanto ricompreso in altre deleghe;

- c) le questioni relative all'internazionalizzazione delle imprese e agli investimenti, ivi inclusa l'adozione degli atti connessi alle funzioni di vigilanza sull'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
- d) le questioni relative alla ricerca e all'innovazione;
- e) le tematiche economiche e finanziarie globali;
- f) l'autorizzazione di contributi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 180/1992 a organizzazioni ed enti non governativi non compresi nell'elenco approvato con decreto di cui alla medesima disposizione;
- g) i ricorsi gerarchici in materia di passaporti e documenti di viaggio;
- h) le variazioni di bilancio e l'integrazione dei capitoli di spesa;
- i) il raccordo con il Parlamento e con le altre Amministrazioni dello Stato nelle materie indicate e in tutti i casi di volta in volta indicati dal Ministro.

Art. 2

1. Non sono ricompresi nelle deleghe:

- a) gli atti e le questioni di particolare rilevanza politica, economica, commerciale, culturale, finanziaria o amministrativa e gli atti concernenti direttive di servizio relative a importanti questioni di massima;
- b) le questioni riguardanti i teatri di crisi internazionale;
- c) gli atti e le questioni attinenti all'integrazione europea, in senso lato;
- d) le questioni relative a Nordafrica, Medio Oriente e Afghanistan;
- e) gli atti riguardanti modifiche all'ordinamento e all'organizzazione delle direzioni generali e dei servizi e ogni tipologia di atti relativi al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- g) la convocazione e l'approvazione dell'ordine del giorno dell'organo collegiale di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95.

2. Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica od operativa sui temi internazionali o in materia di relazioni bilaterali o multilaterali con gli Stati e gli organismi internazionali deve essere preventivamente concordata con il Ministro.

3. Resta ferma la facoltà del Ministro di delegare la trattazione di questioni o la partecipazione a riunioni relative a materie non oggetto della presente delega ovvero di avocare la trattazione di questioni ricomprese nella presente delega.

Art. 3

1. Il presente decreto sarà pubblicato, previa registrazione da parte della Corte dei Conti, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 25 LUG 2018



CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERNI
Reg.ne - Prev. n.

1667

- 8 AGO 2018

 IL MAGISTRATO